



I.I.S.S. "ETTORE MAJORANA" - Brindisi

Istituto Tecnico settore Tecnologico-Liceo delle Scienze Applicate-Liceo Quadriennale

Chimica e Materiali

Biotechnologie Sanitarie

Biotechnologie Ambientali



Regolamento d'Istituto

Deliberato dagli Organi Collegiali in data 5 Settembre 2025

Indice

VITA DELLA COMUNITÀ SCOLASTICA	3
Diritti	4
Doveri	5
ORGANI COLLEGIALI	6
ORGANIZZAZIONE SCOLASTICA	11
Orario scolastico	11
Ingresso	11
Ritardi	12
Assenze	13
Giustificazioni assenze	13
Lezioni	13
Cambi di ora, intervalli, uscita dalle classi	14
Diritto di assemblea	14
Assemblee degli studenti	14
Libertà di espressione, affissione	15
Tutela delle strutture e delle attrezzature scolastiche	15
Biblioteca	15
Norme comportamentali	16
Utilizzo telefoni cellulari e dispositivi mobili (aggiornamento/integrazione del Regolamento)	16
Sanzioni disciplinari	17
Sanzioni disciplinari diverse dall'allontanamento temporaneo dalla comunità scolastica	18
Sanzioni che comportano l'allontanamento temporaneo dello studente dalla comunità scolastica per un periodo non superiore a 15 giorni	18
Sanzioni che comportano l'allontanamento temporaneo dello studente dalla comunità scolastica per un periodo superiore a 15 giorni	18
Sanzioni che comportano l'allontanamento dello studente dalla comunità scolastica fino al termine dell'anno scolastico	19
Sanzioni che comportano l'esclusione dello studente dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di stato conclusivo del corso di studi	19
Comportamento e voto di condotta	20
Viaggi di istruzione, uscite didattiche e visite guidate	20
Funzione educativa delle sanzioni disciplinari	20
Organo di garanzia	21

GENITORI	21
Assemblee dei genitori.....	22
Comitato dei Genitori	22
Rapporti scuola-famiglie.....	22
Modifiche del regolamento di istituto	22
Disposizioni finali.....	23
Allegati	24

Premessa

Il presente Regolamento dell'Istituto "E. Majorana" si ispira ai principi affermati dalla Costituzione Italiana e stabilisce le norme fondamentali della comunità scolastica, sia nell'organizzazione interna che nei rapporti con l'esterno, secondo quanto previsto dalla vigente normativa in materia d'istruzione.

Lo Statuto delle Studentesse e degli Studenti, emanato ai sensi del D.P.R. n. 249/1998, modificato ed integrato con D.P.R. n. 235/2007, costituisce parte integrante del Regolamento.

Il regolamento è approvato dalle rappresentanze di tutte le componenti dell'Istituto.

VITA DELLA COMUNITÀ SCOLASTICA

(D.P.R. n. 249/1998 art. 1)

1. La scuola è luogo di formazione e di educazione mediante lo studio, l'acquisizione delle conoscenze e lo sviluppo della coscienza critica.
2. La scuola è una comunità di dialogo, di ricerca, di esperienza sociale, informata ai valori democratici e volta alla crescita della persona in tutte le sue dimensioni. In essa ognuno, con pari dignità e nella diversità dei ruoli, opera per garantire la formazione alla cittadinanza, la realizzazione del diritto allo studio, lo sviluppo delle potenzialità di ciascuno e il recupero delle situazioni di svantaggio, in armonia con i principi sanciti dalla Costituzione e dalla Convenzione internazionale sui diritti dell'infanzia fatta a New York il 20 novembre 1989 e con i principi generali dell'ordinamento italiano.
3. La comunità scolastica, interagendo con la più ampia comunità civile e sociale di cui è parte, fonda il suo progetto e la sua azione educativa sulla qualità delle relazioni insegnante-studente, contribuisce allo sviluppo della personalità dei giovani, anche attraverso l'educazione alla consapevolezza e alla valorizzazione dell'identità di genere, del loro senso di responsabilità e della loro autonomia individuale e persegue il raggiungimento di obiettivi culturali e professionali adeguati all'evoluzione delle conoscenze e all'inserimento nella vita attiva.

4. La vita della comunità scolastica si basa sulla libertà di espressione, di pensiero, di coscienza e di religione, sul rispetto reciproco di tutte le persone che la compongono, quale che sia la loro età e condizione, nel ripudio di ogni barriera ideologica, sociale e culturale.

Diritti

(D.P.R. n. 249/1998 art. 2)

1. Lo studente ha diritto ad una formazione culturale e professionale qualificata che rispetti e valorizzi, anche attraverso l'orientamento, l'identità di ciascuno e sia aperta alla pluralità delle idee. La scuola persegue la continuità dell'apprendimento e valorizza le inclinazioni personali degli studenti, anche attraverso un'adeguata informazione, la possibilità di formulare richieste, di sviluppare temi liberamente scelti e di realizzare iniziative autonome.
2. La comunità scolastica promuove la solidarietà tra i suoi componenti e tutela il diritto dello studente alla riservatezza.
3. Lo studente ha diritto di essere informato sulle decisioni e sulle norme che regolano la vita della scuola.
4. Lo studente ha diritto alla partecipazione attiva e responsabile alla vita della scuola. I dirigenti scolastici e i docenti, con le modalità previste dal regolamento di istituto, attivano con gli studenti un dialogo costruttivo sulle scelte di loro competenza in tema di programmazione e definizione degli obiettivi didattici, di organizzazione della scuola, di criteri di valutazione, di scelta dei libri e del materiale didattico. Lo studente ha inoltre diritto a una valutazione trasparente e tempestiva, volta ad attivare un processo di autovalutazione che lo conduca a individuare i propri punti di forza e di debolezza e a migliorare il proprio rendimento.
5. Nei casi in cui una decisione influisca in modo rilevante sull'organizzazione della scuola gli studenti della scuola secondaria superiore, anche su loro richiesta, possono essere chiamati ad esprimere la loro opinione mediante una consultazione. Analogamente negli stessi casi e con le stesse modalità possono essere consultati gli studenti della scuola media o i loro genitori.
6. Gli studenti hanno diritto alla libertà di apprendimento ed esercitano autonomamente il diritto di scelta tra le attività curriculari integrative e tra le attività aggiuntive facoltative offerte dalla scuola. Le attività didattiche curriculari e le attività aggiuntive facoltative sono organizzate secondo tempi e modalità che tengono conto dei ritmi di apprendimento e delle esigenze di vita degli studenti.
7. Gli studenti stranieri hanno diritto al rispetto della vita culturale e religiosa della comunità alla quale appartengono. La scuola promuove e favorisce iniziative volte all'accoglienza e alla tutela della loro lingua e cultura e alla realizzazione di attività interculturali.
8. La scuola si impegna a porre progressivamente in essere le condizioni per assicurare:

- a. un ambiente favorevole alla crescita integrale della persona e un servizio educativo-didattico di qualità;
 - b. offerte formative aggiuntive e integrative, anche mediante il sostegno di iniziative liberamente assunte dagli studenti e dalle loro associazioni;
 - c. iniziative concrete per il recupero di situazioni di ritardo e di svantaggio nonché per la prevenzione e il recupero della dispersione scolastica;
 - d. la salubrità e la sicurezza degli ambienti, che debbono essere adeguati a tutti gli studenti, anche con handicap;
 - e. la disponibilità di un'adeguata strumentazione tecnologica;
 - f. servizi di sostegno e promozione della salute e di assistenza psicologica.
9. La scuola garantisce e disciplina nel proprio regolamento l'esercizio del diritto di riunione e di assemblea degli studenti, a livello di classe, di corso e di istituto.
10. I regolamenti delle singole istituzioni garantiscono e disciplinano l'esercizio del diritto di associazione all'interno della scuola secondaria superiore, del diritto degli studenti singoli e associati a svolgere iniziative all'interno della scuola, nonché l'utilizzo di locali da parte degli studenti e delle associazioni di cui fanno parte. I regolamenti delle scuole favoriscono inoltre la continuità del legame con gli ex studenti e con le loro associazioni.

Doveri

(D.P.R. n. 249/1998 art. 3)

1. Gli studenti sono tenuti a frequentare regolarmente i corsi e ad assolvere assiduamente agli impegni di studio.
2. Gli studenti sono tenuti ad avere nei confronti del capo d'istituto, dei docenti, del personale tutto della scuola e dei loro compagni lo stesso rispetto, anche formale, che chiedono per se stessi.
3. Nell'esercizio dei loro diritti e nell'adempimento dei loro doveri gli studenti sono tenuti a mantenere un comportamento corretto e coerente con i principi di cui all'art.1.
4. Gli studenti sono tenuti ad osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza dettate dai regolamenti dei singoli istituti.
5. Gli studenti sono tenuti a utilizzare correttamente le strutture, i macchinari e i sussidi didattici e a comportarsi nella vita scolastica in modo da non arrecare danni al patrimonio della scuola.
6. Gli studenti condividono la responsabilità di rendere accogliente l'ambiente scolastico e averne cura come importante fattore di qualità della vita della scuola.

ORGANI COLLEGIALI

Art. 1 **Convocazione**

L'iniziativa della convocazione di un Organo Collegiale è esercitata dal Presidente dell'Organo Collegiale stesso o da un terzo dei suoi componenti, nonché dalla Giunta Esecutiva.

L'atto di convocazione, emanato dal Presidente per iscritto, è disposto con almeno cinque giorni di anticipo rispetto alla data prevista per la seduta e con anticipo di almeno 24 ore nel caso di riunioni d'urgenza. In tale ultimo caso la convocazione potrà essere fatta col mezzo più rapido.

La convocazione deve indicare gli argomenti da trattare, il giorno, l'ora, il luogo della riunione e nel caso del Consiglio di Istituto deve essere affissa all'albo.

Le riunioni devono avvenire in ore non coincidenti con l'orario delle lezioni.

Art. 2 **Validità delle sedute**

La seduta si apre all'ora indicata nell'avviso di convocazione Ed è considerata valida a tutti gli effetti con la presenza di almeno la metà più uno dei componenti in carica.

Nel numero dei componenti in carica non vanno computati i membri decaduti dalla carica e non ancora sostituiti. Il numero legale deve sussistere non solo al principio della seduta, ma anche al momento della votazione.

Art. 3 **Discussione ordine del giorno**

Il Presidente individua tra i membri dell'Organo Collegiale il segretario della seduta, fatta eccezione per i casi in cui il segretario è individuato con disposizioni specifiche.

È compito del Presidente porre in discussione tutti gli argomenti all'O.d.G. nella successione in cui compaiono nell'avviso di convocazione.

Gli argomenti indicati nell'O.d.G. sono tassativi. Si possono aggiungere altri argomenti con il voto favorevole di tutti i presenti, se proposti in apertura di seduta prima dell'inizio della discussione, ad eccezione che nel Consiglio di Istituto le cui delibere devono essere adottate su proposta della G.E.. L'ordine di trattazione degli argomenti può essere modificato su proposta di un componente l'Organo Collegiale, previa approvazione a maggioranza. In caso di aggiornamento della seduta dovrà essere mantenuto lo stesso O.d.G..

Art. 4 **Mozione d'ordine**

Prima della discussione di un argomento all'O.d.G., ogni membro presente alla seduta può presentare una mozione d'ordine per il non svolgimento della predetta discussione ("questione pregiudiziale") oppure perché la discussione dell'argomento stesso sia rinviata ("questione sospensiva"). La questione sospensiva può essere posta anche durante la discussione.

Sulla mozione d'ordine possono parlare un membro a favore ed uno contro.

Sull'accoglimento della mozione si pronuncia l'Organo Collegiale a maggioranza con votazione palese. L'accoglimento della mozione d'ordine determina la sospensione immediata della discussione dell'argomento all'O.d.G. al quale si riferisce.

Art. 5 Votazioni

Dichiarata chiusa la discussione da parte del presidente e preso atto di eventuali dichiarazioni di voto, le votazioni si effettuano in modo palese per alzata di mano.

La votazione è segreta quando concerne in maniera diretta singole persone.

Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei voti validamente espressi salvo che disposizioni speciali prescrivano diversamente. In caso di parità, ma solo per le votazioni palesi, prevale il voto del Presidente.

La votazione, una volta chiusa, non può essere riaperta a meno che non si riscontri che il numero dei voti espressi è diverso da quello dei votanti.

Nel caso di approvazione di un provvedimento per singole parti con votazioni separate si procederà comunque ad una votazione conclusiva sul provvedimento stesso nella sua globalità.

Art. 6 Processo verbale

Nella prima parte del verbale si dà conto della legalità dell'adunanza (data, ora e luogo della riunione, chi presiede, chi svolge la funzione di segretario, l'avvenuta verifica del numero legale dei presenti, i nomi con relativa qualifica dei presenti e degli assenti, questi ultimi se giustificati o no, i punti all'O.d.G.).

Per ogni punto all'O.d.G. si indicano molto sinteticamente le considerazioni emerse durante il dibattito, quindi si dà conto dell'esito della votazione (numero dei presenti, numero dei votanti, numero dei voti favorevoli, contrari, astenuti e nulli).

Nel verbale sono annotate anche le eventuali dichiarazioni di voto e il tipo di votazione seguito.

I membri dell'Organo Collegiale hanno facoltà di produrre il testo di una loro dichiarazione da allegare a cura del segretario al verbale.

I verbali delle sedute degli Organi Collegiali sono raccolti su appositi registri a pagine numerate, timbrate e firmate dal Dirigente Scolastico per vidimazione.

I verbali delle sedute degli Organi Collegiali possono:

- essere redatti direttamente sul registro;
- se prodotti con programmi informatici, essere incollati sulle pagine del registro e quindi timbrati e vidimati da segretario e Presidente in ogni pagina;
- se prodotti con programmi informatici, essere rilegati per formare un registro le cui pagine dovranno essere timbrate e vidimate dal Dirigente Scolastico.

Il processo verbale viene letto ed approvato prima dell'inizio della seduta immediatamente successiva.

Art. 7 Surroga di membri cessati

Per la sostituzione dei membri elettivi venuti a cessare per qualsiasi causa si procede secondo il disposto dell'art.22 del D.P.R. 416/74.

Le eventuali elezioni suppletive si effettueranno, di norma, nello stesso giorno in cui si tengono quelle per il rinnovo degli Organi di durata annuale e, comunque, entro il primo trimestre di ogni anno scolastico.

I membri subentranti cessano anch'essi dalla carica allo scadere del periodo di durata del Consiglio.

Ciascuno degli Organi Collegiali programma le proprie attività nel tempo, in rapporto alle proprie competenze, allo scopo di realizzare, nei limiti del possibile, un ordinato svolgimento delle attività stesse, raggruppando a date, prestabilite in linea di massima, la discussione di argomenti su cui sia possibile prevedere con certezza la necessità di adottare decisioni, proposte o pareri.

Art. 8 Decadenza

I membri dell'Organo Collegiale sono dichiarati decaduti quando perdono i requisiti richiesti per l'eleggibilità o non intervengono per tre sedute successive senza giustificati motivi.

Spetta all'Organo Collegiale vagliare le giustificazioni addotte dagli interessati.

Art. 9 Dimissioni

I componenti eletti dell'Organo Collegiale possono dimettersi in qualsiasi momento. Le dimissioni sono date per iscritto. È ammessa la forma orale solo quando le dimissioni vengono date dinanzi all'Organo Collegiale. L'Organo Collegiale prende atto delle dimissioni.

In prima istanza, l'Organo Collegiale può invitare il dimissionario a recedere dal suo proposito.

Una volta che l'Organo Collegiale abbia preso atto delle dimissioni, queste divengono definitive ed irrevocabili.

Il membro dimissionario, fino al momento della presa d'atto delle dimissioni, fa parte a pieno titolo dell'Organo Collegiale e, quindi, va computato nel numero dei componenti l'Organo Collegiale medesimo.

Art. 10 Norme di funzionamento del Consiglio dell'Istituzione Scolastica

1. La prima convocazione del C.I.S., immediatamente successiva alla nomina dei relativi membri risultati eletti, è disposta dal Dirigente Scolastico.

2. Nella prima seduta, il C.I.S. è presieduto dal Dirigente Scolastico ed elegge, tra i rappresentanti dei genitori membri del Consiglio stesso, il proprio Presidente. L'elezione ha luogo a scrutinio segreto. Sono candidati tutti i genitori membri del C.I.S. È considerato eletto il genitore che abbia ottenuto la maggioranza assoluta dei voti rapportata al numero dei componenti del C.I.S.

3. Qualora non si raggiunga detta maggioranza nella prima votazione, il Presidente è eletto a maggioranza relativa dei votanti, sempre che siano stati presenti la metà più uno dei componenti in carica. In caso di parità si ripete la votazione finché non si determini una maggioranza relativa (D.M. 26 luglio 1983).

4. Il C.I.S. può deliberare di eleggere anche un vice presidente, da votarsi fra i genitori componenti il Consiglio stesso con le stesse modalità previste per l'elezione del Presidente. In caso di impedimento o di assenza del Presidente ne assume le funzioni il vice presidente o, in mancanza anche di questi, il consigliere più anziano di età.
5. Il C.I.S. è convocato dal Presidente con le modalità stabilite dal precedente art.1. La convocazione del Consiglio di Istituto deve essere effettuata con lettera diretta ai singoli membri dell'organo collegiale e mediante affissione all'albo di apposito avviso. La convocazione del Consiglio d'Istituto può avvenire, per ragioni straordinarie, con procedura d'urgenza e mediante avviso comunicato ai componenti per vie brevi.
6. Il Presidente del C.I.S. è tenuto a disporre la convocazione del Consiglio su richiesta del Presidente della Giunta Esecutiva.
7. L'ordine del giorno è formulato dal Presidente del C.I.S. su proposta del Presidente della Giunta Esecutiva.
8. A conclusione di ogni seduta del C.I.S., singoli consiglieri possono indicare argomenti da inserire nell'O.d.G. della riunione successiva.
9. Con deliberazione adottata a maggioranza assoluta dei presenti, il Consiglio d'Istituto può invitare a partecipare alle proprie riunioni rappresentanti della Provincia, del Comune o dei Comuni interessati, dei loro Organi di decentramento democratico, delle organizzazioni sindacali dei lavoratori operanti nel territorio e di esperti, al fine di approfondire l'esame dei problemi riguardanti la vita e il funzionamento della scuola, che interessino anche le comunità locali o componenti sociali e sindacali operanti nelle comunità stesse.
10. Il C.I.S., al fine di rendere più agile e proficua la propria attività, può deliberare le nomine di speciali commissioni di lavoro e/o di studio.
11. Delle commissioni nominate dal C.I.S. possono far parte i membri del Consiglio stesso, altri rappresentanti delle varie componenti scolastiche ed eventuali esperti qualificati esterni alla scuola.
12. Le commissioni possono avere potere deliberante nei limiti stabiliti dal C.I.S.; svolgono la propria attività secondo le direttive e le modalità stabilite dall'Organo stesso. Ad esso sono tenute a riferire, per il tramite del loro coordinatore, in merito al lavoro svolto ed alle conclusioni cui sono pervenute, nel termine di tempo fissato preventivamente. Delle sedute di commissione viene redatto sintetico processo verbale.
13. Le sedute del C.I.S. sono pubbliche. Possono assistere, compatibilmente con l'idoneità del locale ove si svolgono, gli elettori delle componenti rappresentate e tutti gli altri previsti per legge. Le sedute del C.I.S. dovranno obbligatoriamente svolgersi senza la presenza del pubblico quando comportano giudizi o decisioni relative a singole persone o quando verrà richiesto dalla metà più uno dei membri del Consiglio stesso.
14. Ove il comportamento del pubblico, che comunque non ha diritto di parola, non sia corretto il Presidente ha il potere di disporre la sospensione della seduta e la sua prosecuzione in forma non pubblica.

15. La pubblicità degli atti del C.I.S. avviene mediante affissione in apposito albo dell'istituto del testo delle deliberazioni adottate dal Consiglio.

16. L'affissione all'albo avviene entro il termine massimo di 15 giorni dalla relativa seduta del Consiglio. La copia della deliberazione deve rimanere esposta per un periodo non inferiore a 10 giorni.

17. I verbali e tutti gli atti preparatori delle sedute sono depositati nell'ufficio di segreteria dell'istituto e sono consultabili da chiunque ne abbia titolo su richiesta da esaudire entro due giorni dalla presentazione. Tale richiesta, indirizzata al Dirigente Scolastico, è orale per docenti, personale A.T.A. e genitori; è, invece, scritta e motivata in tutti gli altri casi.

18. Non sono soggetti a pubblicazione gli atti e le deliberazioni concernenti singole persone, salvo contraria richiesta dell'interessato.

19. Il consigliere assente per tre volte consecutive sarà invitato dalla Presidenza a presentare per iscritto le giustificazioni dell'assenza.

Ove risultasse assente alla successiva seduta, sarà dichiarato decaduto dal C.I.S. con votazione a maggioranza relativa. Le giustificazioni presentate saranno esaminate dal Consiglio: ove le assenze siano ritenute ingiustificate dalla maggioranza assoluta del Consiglio, il consigliere decade dalla carica. Ogni consigliere giustifica le sue assenze attraverso la Segreteria della scuola, al Presidente del C.I.S.

Art. 11 Norme di funzionamento della Giunta Esecutiva del Consiglio dell'Istituzione Scolastica

1. Il C.I.S. nella prima seduta, dopo l'elezione del Presidente, che assume immediatamente le sue funzioni, elegge nel suo seno una Giunta esecutiva composta da un docente, un componente degli ATA, un genitore e uno studente, secondo modalità stabilite dal Consiglio stesso e con voto segreto.

2. Della Giunta fanno parte di diritto il Dirigente Scolastico, che la presiede ed ha la rappresentanza dell'istituto, ed il DSGA, che svolge anche la funzione di segretario della Giunta stessa.

3. La Giunta esecutiva prepara i lavori del C.I.S., predisponendo tutto il materiale necessario ad una corretta informazione dei consiglieri.

Art. 12 Norme di funzionamento del Collegio dei Docenti

1. Il CD si insedia all'inizio di ciascun anno scolastico e si riunisce secondo quanto stabilito nel Piano Annuale delle attività approvato prima dell'inizio delle lezioni.

2. Il collegio dei docenti è convocato secondo le modalità stabilite dall'articolo 2, comma 4, del D.L. 16.04.1994, n. 297. Le riunioni sono convocate dal Dirigente Scolastico in seduta ordinaria secondo calendario, in seduta straordinaria ogni qualvolta il Dirigente Scolastico ne ravvisi la necessità o quando almeno un terzo dei suoi componenti ne faccia richiesta.

3. Il CD, al fine di rendere più agile e proficua la propria attività, può deliberare lo svolgimento dei propri lavori anche articolato per gruppi e/o commissioni di lavoro e/o di studio.

Art. 13 Norme di funzionamento dei Consigli di Classe

1. Il Consiglio di Classe è presieduto dal DS o da un docente, suo delegato, membro del Consiglio ed è convocato, a seconda dei temi sui quali deve deliberare, con la presenza di tutte le componenti ovvero con la sola presenza dei docenti.
2. Il Consiglio di Classe si insedia all'inizio di ciascun anno scolastico e si riunisce, di norma, secondo il Piano delle attività concordato ed approvato prima dell'inizio delle lezioni.
3. I Consigli di Classi diversi possono riunirsi congiuntamente per classi parallele o contigue per discutere problemi di comune interesse.

Art. 14 Norme di funzionamento del Comitato per la valutazione del servizio degli insegnanti

1. Il Comitato per la valutazione del servizio degli insegnanti è convocato dal DS:
 - in periodi programmati, per la valutazione del servizio richiesta da singoli interessati a norma dell'art. 448 del D.L.vo n. 297/94, per un periodo non superiore all'ultimo triennio;
 - alla conclusione dell'anno prescritto, agli effetti della valutazione del periodo di prova degli insegnanti, ai sensi degli artt. 438, 439 e 440 del D.L.vo n. 297/94;
 - ogni qualvolta se ne presenti la necessità.

ORGANIZZAZIONE SCOLASTICA

Orario scolastico

L'orario delle lezioni è affisso all'albo dell'Istituto, è inserito nel sito web dell'Istituto ed è pubblicato sul registro elettronico.

Gli studenti, le famiglie e tutto il personale della scuola possono, quindi, prenderne facilmente visione.

Le variazioni dell'orario di entrata o di uscita, quando prevedibili, saranno comunicate in precedenza agli studenti ed annotate sul registro elettronico per la necessaria pubblicizzazione alle famiglie.

In caso di imprevedibili variazioni di orario, gli studenti minorenni potranno lasciare l'Istituto solo se prelevati personalmente da un genitore o da chi ne fa le veci; gli studenti maggiorenni potranno lasciare l'Istituto previa richiesta da apposita sezione del registro elettronico.

Ingresso

L'ingresso a scuola avviene cinque minuti prima dell'inizio delle lezioni; può essere consentito al massimo entro i dieci minuti successivi all'inizio delle lezioni, a discrezione del docente della prima ora.

Dopo l'entrata bisogna recarsi nelle rispettive aule, senza sostare nell'atrio o nei corridoi dell'istituto dopo il suono della campana di inizio delle lezioni. Non è consentito l'utilizzo delle macchinette dispensatrici di bevande e cibo prima dell'inizio delle lezioni.

Ingresso posticipato ed uscite anticipate sono annotate sul registro elettronico dal docente dell'ora interessata.

Ritardi

Ritardi abituali saranno tempestivamente segnalati alle famiglie e se ne terrà conto nell'attribuzione del voto di condotta.

Per ritardi superiori a 10 minuti rispetto all'orario di ingresso, si viene ammessi in classe nell'ora successiva, previa autorizzazione del Dirigente o di un suo delegato.

Non è consentito l'ingresso a scuola dopo le ore 9:30, salvo casi eccezionali vagliati volta per volta dal Dirigente Scolastico o dai suoi collaboratori e per i quali è richiesta oltre alla giustificazione anche una documentazione specifica (certificazione medica, attestazione di laboratorio analisi, etc...).

Il ritardo degli studenti pendolari, causato in modo documentato dal mezzo di trasporto, verrà considerato influente. La scuola, in ogni caso, non assume alcuna responsabilità circa la vigilanza prima del loro ingresso.

Non possono, nel corso dell'intero anno scolastico, essere concessi più di 10 (dieci) permessi di ingresso alla seconda ora. Superato tale limite, gli studenti sono ammessi in classe solo se accompagnati dai genitori o da chi ne fa le veci. Esigenze particolari sono prese in considerazione da parte del dirigente scolastico solo se opportunamente documentate. Non sono ammessi ritardi nell'ultimo mese di lezione (maggio) se non per casi eccezionali adeguatamente documentati, o valutati singolarmente dal dirigente scolastico o suo delegato.

Gli studenti che abitano fuori Brindisi, all'inizio dell'anno possono presentare al dirigente scolastico richiesta documentata di entrata posticipata. I casi sono accuratamente vagliati e gli studenti possono ottenere un permesso per l'intero anno solo se documentano adeguatamente l'impossibilità di giungere in tempo per l'orario di inizio, oppure possono usufruire di un numero maggiore di permessi di ritardo (oltre dieci).

Le uscite anticipate individuali sono autorizzate dalla Dirigenza, dopo un'attenta valutazione delle motivazioni delle specifiche richieste dei genitori o degli studenti maggiorenni. I minorenni possono, se autorizzati, da un genitore o da persona esercitante la potestà genitoriale, uscire anticipatamente. L'uscita autorizzata è annotata sul registro elettronico a cura del docente dell'ora interessata.

Nel corso dell'anno scolastico non si possono concedere più di 2 (due) permessi di uscita al mese, oltre i quali possono essere autorizzati solo casi eccezionali prospettati personalmente al dirigente scolastico o al suo delegato da un genitore o da persona esercitante la potestà genitoriale.

Di regola la possibilità di uscite anticipate è esclusa nell'ultimo mese di lezione (maggio), salvo casi eccezionali adeguatamente documentati.

Qualora uno studente chieda di lasciare la scuola per malessere prima della fine delle lezioni, è data, se possibile, comunicazione ai genitori perché possano prelevare.

In caso di gravità è richiesto l'intervento del soccorso sanitario pubblico (118).

In particolari occasioni, in cui si può verificare l'impossibilità di assolvere al compito di vigilanza sugli studenti, il Dirigente o un suo delegato può consentire l'uscita anticipata degli studenti, se prelevati da un genitore o da persona esercitante la potestà genitoriale.

Assenze

Tutte le assenze, qualunque sia la loro natura o le circostanze in cui si sono verificate, devono essere giustificate utilizzando la funzione del registro elettronico al rientro a scuola.

Tutte le famiglie degli studenti, con apposita password ritirata in segreteria, possono monitorare assenze e ritardi del proprio/a figlio/a.

La Segreteria, anche su indicazione del coordinatore del C.d.C., informa i genitori in caso di assenze prolungate, frequenti o collettive che hanno una ricaduta negativa in ambito didattico-disciplinare. Si rammenta che lo studente deve essere presente ad almeno 3/4 delle ore complessive del monte ore di lezioni. Si considera assenza giustificata la partecipazione dello studente, autorizzata dal genitore o da chi ne fa le veci ed annotata sul registro elettronico, a gare sportive, concorsi, competizioni scolastiche in nome dell'Istituto. Tali assenze non rientrano nel computo delle assenze nello scrutinio finale.

Giustificazioni assenze

La richiesta di giustificazione per l'assenza deve essere compilata da uno dei genitori o da persona esercitante la potestà genitoriale, utilizzando l'apposita sezione sul registro elettronico. Lo studente maggiorenne motiva l'assenza personalmente con le stesse modalità di cui sopra.

Le richieste di giustificazione sono controllate dal docente della prima ora. L'avvenuta giustificazione o non giustificazione previa valutazione dei motivi addotti, è trascritta sul registro elettronico. La giustificazione deve essere presentata al rientro in istituto il primo giorno dopo l'assenza. Se gli studenti ne sono privi, sono comunque ammessi in classe. Nel caso in cui anche nel secondo giorno non è presentata la giustificazione, lo studente è riammesso in classe solo con il visto del dirigente scolastico o suo delegato.

Le astensioni collettive dalle lezioni da parte degli studenti per manifestazioni o iniziative non autorizzate dall'Istituzione Scolastica dovranno, comunque, essere giustificate dagli studenti che vi partecipassero.

Lezioni

La frequenza alle lezioni è per gli studenti un diritto-dovere ed è obbligatoria.

Le lezioni si svolgono di regola nelle aule assegnate. Le lezioni, della durata di 60 minuti ciascuna, si svolgono dal lunedì al venerdì, con uscita dalla 5 alla 7 ora in relazione all'indirizzo di studi (liceo quinquennale/TRED/istituto tecnico). Si precisa che per il Liceo quadriennale le lezioni si svolgono per 6/7 ore al giorno con l'aggiunta di un rientro pomeridiano che può prevedere workshop in presenza o attività in modalità anche online.

La classe potrà svolgere alcune attività formative fuori dell'Istituto sotto la sorveglianza di uno o più docenti per visite aziendali o culturali, con la preventiva autorizzazione dei genitori per gli studenti minorenni o comunicazione alle famiglie per i maggiorenni. Nel caso in cui uno o più

studenti non partecipino ad una visita didattica, si recheranno nella loro aula dove svolgeranno le regolari lezioni.

Cambi di ora, intervalli, uscita dalle classi

Ai cambi d'ora l'alternanza tra docenti è effettuata con la massima sollecitudine; gli studenti, in attesa del docente successivo, sono tenuti ad un comportamento corretto ed è loro vietato di uscire dall'aula, sostare sotto la porta d'ingresso dell'aula e gironzolare nei corridoi.

Durante l'intervallo, gli studenti dovranno restare nelle proprie classi e attenersi alle disposizioni indicate dal dirigente, con apposita circolare emanata nell'a.s.. La sorveglianza spetta, nei corridoi ed ambienti comuni, al personale ausiliario e, nelle classi, ai docenti dell'ora di lezione dell'intervallo.

Per i trasferimenti dalle aule ai laboratori, alla palestra o ad altre aule, gli studenti attendono in classe il docente che deve accompagnarli e portano con loro solo il materiale necessario, avendo cura di far chiudere a chiave dal personale del piano la porta dell'aula. In caso di assenza del docente, l'ausiliario del piano deve avvertire il dirigente scolastico o un suo delegato affinché provveda all'immediata sostituzione.

Durante le ore di lezione gli studenti possono uscire dalle classi, ad esempio per esigenze fisiologiche, non più di uno per volta e sempre con il permesso del docente. Agli studenti, salva diversa disposizione del dirigente scolastico, non è consentito l'utilizzo dei servizi igienici collocati su un piano diverso da quello sul quale è ubicata la propria aula.

Per nessun motivo possono lasciare l'Istituto durante l'orario delle lezioni o durante la ricreazione. Al termine delle lezioni gli studenti lasciano le classi in modo ordinato dopo il suono della prima o seconda campana, secondo quanto stabilito per ragioni di sicurezza.

L'accesso ai distributori automatici di cibi e bevande è consentito in modo ordinato, trattenendosi presso gli stessi per il tempo strettamente necessario, anche per non ostacolare l'eventuale uscita di un altro compagno che ne abbia necessità. L'uscita è autorizzata dal docente. Il consumo di cibi e bevande non è consentito all'interno delle aule, durante le ore di lezione.

Al suono della campana indicante la fine dell'intervallo, gli studenti dovranno risultare presenti nelle rispettive aule per il proseguimento delle lezioni.

Diritto di assemblea

Sia gli studenti che i loro genitori hanno diritto di riunirsi in assemblea nei locali della scuola, secondo le modalità previste dal D.L.gvo 297/94, in quanto occasione di esercizio democratico dei propri diritti.

Assemblee degli studenti

È consentito lo svolgimento di un'assemblea di classe al mese in orario scolastico nel limite di 2 ore. È convocata in seguito alla richiesta dei rappresentanti della classe o di almeno il 50% degli studenti della classe. La richiesta, corredata del visto dei docenti interessati e dell'indicazione dell'ordine del giorno, deve essere presentata al dirigente scolastico o suo delegato almeno 3 (tre) giorni prima della data fissata. Le lezioni che non si effettuano devono essere di diverse materie con opportuna turnazione.

Le Assemblee di Classe possono servire oltre che per l'esame dei problemi specifici delle singole classi, anche come momento di preparazione e/o di conclusione delle Assemblee d'Istituto. All'Assemblea di Classe possono assistere, oltre al Dirigente Scolastico o un suo delegato, i docenti che lo desiderino ed è data facoltà al docente in orario di interromperla ove si verificano episodi di palese irregolarità nello svolgimento della stessa.

È consentita un'assemblea d'Istituto al mese in orario scolastico nel limite delle ore di lezione di una giornata. La richiesta di convocazione dell'assemblea, sottoscritta da almeno il 10% degli studenti o dal Comitato Studentesco, deve essere presentata al dirigente almeno 7 giorni prima della data richiesta e deve contenere l'ordine del giorno. Le assemblee durante l'anno scolastico sono effettuate in giorni diversi della settimana. In relazione al numero degli alunni ed alla disponibilità dei locali l'Assemblea di Istituto può svolgersi anche in ambienti esterni all'istituzione.

Alle assemblee d'Istituto, svolte durante l'orario delle lezioni, ed in numero non superiore a quattro, può essere richiesta la partecipazione di docenti, esperti di problemi sociali, culturali, artistici e scientifici, indicati dagli studenti unitamente agli argomenti da inserire nell'ordine del giorno ed autorizzati dal Consiglio d'Istituto.

L'assemblea d'istituto si dà un regolamento che è inviato al Consiglio d'Istituto.

Non possono aver luogo Assemblee nel mese conclusivo delle lezioni. All'Assemblea di Istituto possono assistere, con diritto di parola, oltre al Dirigente Scolastico od a un suo delegato, i docenti che lo desiderino.

Libertà di espressione, affissione

Tutte le componenti della comunità scolastica hanno diritto di manifestare il loro pensiero con le parole e gli scritti. Per manifesti, avvisi, ecc. possono utilizzare appositi spazi a ciò riservati, al di fuori dei quali è vietata l'affissione. Quanto esposto deve sempre essere chiaramente sottoscritto e firmato.

Tutela delle strutture e delle attrezzature scolastiche

Il patrimonio della scuola è un bene comune, pertanto la conservazione delle aule e delle dotazioni strumentali è affidata prioritariamente alla cura degli studenti che ne sono i principali fruitori. Di eventuali ammanchi o danneggiamenti sono chiamati a rispondere coloro che li hanno provocati; il dirigente, ove possibile, provvede a che i danneggianti riparino personalmente il danno provocato. Qualora non sia possibile risalire ai diretti responsabili, alla classe o alle classi coinvolte, il risarcimento può, su decisione del Consiglio d'istituto, essere richiesto a tutti coloro che abbiano utilizzato la struttura danneggiata, allo scopo di restituirne la piena disponibilità a tutta la comunità scolastica.

Biblioteca

L'istituto è dotato di una biblioteca, la cui gestione è affidata a docenti dell'istituto. Le modalità di funzionamento sono stabilite da apposito regolamento.

Norme comportamentali

È vietato fumare nei locali e negli spazi esterni dell'Istituto. È vietato a chiunque introdurre veicoli negli spazi esterni di pertinenza dell'istituto. Durante le attività didattiche, per i docenti, gli studenti e il personale scolastico è vietato l'uso dei cellulari e di altri dispositivi elettronici non strettamente connessi con l'attività didattica; gli apparati elettronici individuali devono essere sempre tenuti spenti e ben custoditi. È vietato consumare e detenere a scuola bevande alcoliche e prodotti non consentiti dalla legge.

I collaboratori scolastici dovranno sorvegliare l'ingresso, i corridoi e gli spazi comuni nonché le classi nel caso di assenza momentanea dei docenti e nel cambio d'ora.

Utilizzo telefoni cellulari e dispositivi mobili (aggiornamento/integrazione del Regolamento)

In base alla **Circolare ministeriale del MIM prot. n. 3392 del 16 giugno 2025**, il divieto di utilizzo dei dispositivi elettronici in classe è stato esteso anche alle scuole secondarie. Di conseguenza, il presente regolamento e le relative sanzioni sono stati aggiornati per allinearsi alla nuova normativa e sono in vigore dall'a.s.2025/2026.

È vietato l'uso di dispositivi mobili, informatici o telematici di qualsiasi tipo, inclusi gli smartphone e gli orologi connessi (smart watch, airpods...), in tutti gli ambienti scolastici e durante l'intero orario scolastico.

Il divieto si applica durante:

- le lezioni
- gli intervalli
- le attività extracurricolari e integrative

Tale divieto include anche l'uso passivo dei dispositivi, come la riproduzione di contenuti multimediali, l'ascolto di musica, la gestione di notifiche o la navigazione su piattaforme social. L'utilizzo di tali apparecchi è consentito solamente previa espressa autorizzazione del personale docente o della dirigenza scolastica, in conformità con le finalità didattiche.

È espressamente proibito utilizzare tali dispositivi per registrazioni audio, video o fotografiche all'interno dell'istituto (incluse aule, corridoi, bagni e cortili). La violazione della privacy, come la diffusione non autorizzata di immagini o dati sensibili, è un reato perseguibile legalmente.

Le registrazioni audio, video o fotografiche sono permesse solo in occasioni di eventi speciali per la comunità scolastica, previa specifica autorizzazione dei genitori o degli studenti maggiorenni e sempre nel rispetto della dignità di ogni individuo.

Per qualsiasi esigenza di comunicazione urgente con le famiglie, gli studenti possono utilizzare i telefoni messi a disposizione dall'istituto.

Gli studenti sono tenuti a spegnere il proprio smartphone all'ingresso in istituto. È assolutamente vietato utilizzare il dispositivo durante l'orario scolastico, a meno di specifiche eccezioni autorizzate.

DEROGHE

In linea con la Circolare MIM prot. n. 3392 del 16 giugno 2025, l'uso di dispositivi mobili in classe è consentito solo in circostanze specifiche e previa autorizzazione formale.

L'uso dei dispositivi mobili può essere autorizzato esclusivamente nei seguenti casi, previa documentazione e approvazione:

: Bisogni Educativi Speciali: gli studenti con Bisogni Educativi Speciali (BES), Disturbi Specifici dell'Apprendimento (DSA) o che seguono un Piano Educativo Individualizzato (PEI) possono usare i dispositivi come strumenti compensativi, a condizione che l'uso sia indicato dal Consiglio di Classe o dal docente di sostegno e sia specificato nel loro piano didattico.

: Finalità didattiche: l'uso dei dispositivi può essere autorizzato dal docente quando risulta necessario per svolgere attività educative o progetti specifici.

Il personale docente sarà informato tramite il Registro Elettronico di ogni deroga concessa. Gli studenti autorizzati non devono, comunque, tenere il dispositivo sul banco, ma possono utilizzarlo solo per le finalità specificate nella deroga.

Si ribadisce che la scuola non si assume alcuna responsabilità per lo smarrimento, il furto o il danneggiamento dei dispositivi personali, anche se ne è stato autorizzato l'uso. La responsabilità della loro custodia ricade interamente sugli studenti e le loro famiglie.

Le violazioni al regolamento prevedono **sanzioni progressive**, da ammonizioni verbali fino alla sospensione temporanea. La gravità della sanzione dipende dall'entità dell'infrazione e dalla frequenza delle recidive ispirandosi al principio della gradualità e alle finalità educative nella applicazione delle stesse (si veda tabella allegata).

*Come da normativa, esclusivamente per **finalità didattiche** resta ovviamente **confermato l'impiego degli altri dispositivi tecnologici e digitali a supporto dell'innovazione dei processi di insegnamento e di apprendimento**, come pc, tablet e lavagna elettronica, secondo le modalità programmate dalle scuole nell'esercizio della propria autonomia didattica e organizzativa (Circ. MIM prot. 3392 del 16 giugno 2025).*

Sanzioni disciplinari

I provvedimenti disciplinari hanno finalità educative, s'ispirano ai principi di gradualità; proporzionalità e giustizia e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità e al ripristino dei rapporti corretti all'interno della comunità scolastica cercando, per quanto possibile, di tendere alla riparazione del danno.

La responsabilità disciplinare è personale; tuttavia nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato invitato ad esporre le sue ragioni nella massima pubblicità, affinché il processo disciplinare possa funzionare da linea-guida per tutti.

L'istituzione scolastica individua e sanziona quei comportamenti (gravi e/o reiterati) che rappresentano mancanze disciplinari con riferimento ai doveri elencati nel Patto Educativo di Corresponsabilità, indica le relative sanzioni, identifica gli organi competenti ad erogarle ed esplicita il relativo procedimento. Le sanzioni vanno comminate dopo avere effettuato un'accurata ricostruzione dell'accaduto.

Gli studenti che non si attengono al presente regolamento ed ai regolamenti attuativi specifici o che hanno comportamenti irrispettosi della comunità scolastica, del personale docente e non docente, dei compagni o di altri ospiti dell'istituto, o che provocano danni ad oggetti o strutture, incorrono, quindi, in provvedimenti disciplinari.

Sanzioni disciplinari diverse dall'allontanamento temporaneo dalla comunità scolastica

Queste misure, definite come sanzioni lievi, non comportano l'allontanamento dalla comunità scolastica, ma consistono in ammonizioni scritte o verbali (a cura del docente interessato), allo scopo di responsabilizzare lo studente e fargli comprendere le conseguenze dei suoi comportamenti. (All. Tab. A)

Sanzioni che comportano l'allontanamento temporaneo dello studente dalla comunità scolastica per un periodo non superiore a 15 giorni.

Le sanzioni non superiori a 15 giorni vengono adottate dal Consiglio di classe, rappresentano un livello intermedio di gravità rispetto ai richiami o alle sanzioni lievi. Si applicano quando lo studente tiene comportamenti più seri, che compromettono la convivenza scolastica, il rispetto delle regole o il diritto allo studio degli altri.

Queste misure non hanno come obiettivo solo la punizione, ma soprattutto la funzione educativa e responsabilizzante. Infatti, durante il periodo di sospensione, lo studente non è semplicemente escluso dalle lezioni: viene spesso invitato a svolgere attività di riflessione, studio o lavori di utilità per la scuola, così da trasformare la sanzione in un'occasione di crescita personale.

L'allontanamento può essere deciso solo nel rispetto di alcune garanzie: deve essere proporzionato alla gravità della condotta, motivato, temporaneo e non deve mai umiliare lo studente o ledere la sua dignità. Inoltre, la scuola deve mantenere il contatto con la famiglia e favorire il rientro positivo dello studente nella comunità scolastica. (All. Tab. B)

Sanzioni che comportano l'allontanamento temporaneo dello studente dalla comunità scolastica per un periodo superiore a 15 giorni.

Le sanzioni superiori a 15 giorni vengono adottate dal Consiglio d'istituto, se ricorrono due condizioni, entrambe necessarie:

1) devono essere stati commessi “reati che violino la dignità e il rispetto della persona umana (ad es. violenza privata, minaccia, percosse, ingiurie, reati di natura sessuale ecc.), oppure deve esservi una concreta situazione di pericolo per l'incolumità delle persone (ad es. incendio o allagamento);

2) il fatto commesso deve essere di tale gravità da richiedere una deroga al limite dell'allontanamento fino a 15 giorni; in tal caso la durata dell'allontanamento è adeguata alla gravità dell'infrazione, ovvero al permanere della situazione di pericolo.

Si precisa che l'iniziativa disciplinare di cui deve farsi carico la scuola può essere assunta in presenza di fatti tali da configurare una fattispecie astratta di reato prevista dalla normativa penale. Tali fatti devono risultare verosimilmente e ragionevolmente accaduti indipendentemente dagli autonomi e necessari accertamenti che, anche sui medesimi fatti, saranno svolti dalla magistratura inquirente e definitivamente acclarati con successiva sentenza del giudice penale.

Nei periodi di allontanamento superiori a 15 giorni, la scuola promuove - in coordinamento con la famiglia dello studente e, ove necessario, con i servizi sociali e l'autorità giudiziaria - un percorso di recupero educativo mirato all'inclusione, alla responsabilizzazione e al reintegro, ove possibile, nella comunità scolastica. (All. Tab. C)

Sanzioni che comportano l'allontanamento dello studente dalla comunità scolastica fino al termine dell'anno scolastico.

L'irrogazione di tale sanzione, da parte del Consiglio d'Istituto, è prevista alle seguenti condizioni, tutte congiuntamente ricorrenti:

1) devono ricorrere situazioni di recidiva, nel caso di reati che violino la dignità e il rispetto per la persona umana, oppure atti di grave violenza o connotati da una particolare gravità tali da determinare seria apprensione a livello sociale;

2) non sono esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l'anno scolastico.

Con riferimento alle sanzioni superiori a 15 giorni, occorrerà evitare che l'applicazione di tali provvedimenti determini, quale effetto implicito, il superamento dell'orario minimo di frequenza richiesto per la validità dell'anno scolastico. Per questa ragione è sempre prestata una specifica e preventiva attenzione allo scopo di verificare che il periodo di giorni per i quali si vuole disporre l'allontanamento dello studente non comporti automaticamente, per gli effetti delle norme di carattere generale, il raggiungimento di un numero di assenze tale da compromettere comunque la possibilità per lo studente di essere valutato in sede di scrutinio. (All. Tab. D)

Sanzioni che comportano l'esclusione dello studente dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di stato conclusivo del corso di studi

Nei casi più gravi di quelli sopra menzionati, il Consiglio d'istituto può disporre l'esclusione dello studente dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi.

In caso di recidiva, le sanzioni possono essere integrate o tramutate in attività "riparatorie" a favore della comunità scolastica (quali pulizia delle aule, attività socialmente utili, ...).

Le sanzioni disciplinari che comportano l'allontanamento dalla comunità scolastica, sono sempre adottate da un Organo Collegiale. Per il provvedimento di sospensione inferiori a 15 giorni l'Organo Collegiale è composto dal dirigente scolastico e dal Consiglio di classe. (All. Tab. E)

Comportamento e voto di condotta

A partire dall'anno scolastico 2025/2026, la Legge 150/2024 trasforma il voto di condotta in un elemento fondamentale della valutazione degli studenti, superando la vecchia impostazione puramente formale. Con il nuovo regolamento, approvato definitivamente dal Consiglio dei Ministri, la scuola assume una prospettiva educativa più ampia: non è sufficiente eccellere nelle materie, ma è necessario dimostrare anche responsabilità civile, rispetto delle regole e capacità di convivere armoniosamente nella comunità scolastica.

Il comportamento sarà valutato nel corso dell'intero anno scolastico. Sarà oggetto di osservazione continua il modo in cui lo studente si relaziona con compagni, docenti, personale ATA e istituzioni scolastiche. Particolare attenzione verrà data ad episodi di violenza, aggressività o mancanza di rispetto, che avranno un peso determinante nella valutazione finale.

Il voto di condotta contribuisce a pieno titolo nel calcolo della media e incide anche sui crediti scolastici utili per l'Esame di Stato. Per passare alla classe successiva occorre almeno sette in condotta.

In caso di sei in condotta, lo studente non è automaticamente non ammesso alla classe successiva, ma il giudizio è "sospeso" e collegato a un percorso di riflessione obbligatorio.

In caso di sospensione del giudizio, lo studente dovrà realizzare un elaborato di cittadinanza attiva, strumento di crescita personale che lo invita a riflettere sui propri comportamenti e sul rispetto dei valori civili. L'elaborato può essere scritto, orale o multimediale e sarà valutato dal consiglio di classe secondo chiarezza, pertinenza, capacità argomentativa e consapevolezza personale.

Solo se l'elaborato sarà giudicato positivamente, lo studente potrà essere ammesso alla classe successiva.

Il voto di condotta avrà un ruolo anche all'Esame di Stato. Oltre a determinare i crediti scolastici (per raggiungere il massimo dei 40 punti è necessario avere almeno 9 in condotta), un eventuale 6 obbligherà lo studente a presentare il proprio elaborato di cittadinanza anche al colloquio orale.

Viaggi di istruzione, uscite didattiche e visite guidate

Gli alunni che abbiano riportato due note disciplinari e/o una valutazione della condotta inferiore ad otto decimi o la sanzione della sospensione dalle lezioni con o senza obbligo di frequenza non potranno partecipare a qualsiasi attività che preveda lo svolgimento della stessa all'esterno dell'istituto. Fanno eccezione le attività di orientamento e PCTO.

Funzione educativa delle sanzioni disciplinari

A partire dall'anno scolastico 2025/2026, anche le sanzioni disciplinari vengono ridefinite con interventi mirati di natura più educativa che punitiva. Sono previste, infatti, alle sospensioni che

comportano giorni di allontanamento dalla comunità scolastica, attività ed esperienze di cittadinanza attiva, da svolgersi presso associazioni o enti selezionati dall'istituto finalizzate a promuovere consapevolezza, impegno sociale e solidarietà.

In particolare, le sospensioni fino a 15 giorni non comporteranno l'assenza dalle lezioni, ma prevedono la partecipazione obbligatoria a attività di cittadinanza attiva, coerenti con il Piano Triennale dell'Offerta Formativa (PTOF) della scuola. Per le sospensioni brevi (fino a due giorni), il consiglio di classe definirà interventi di approfondimento educativo personalizzati. Nel caso di allontanamenti più prolungati, saranno gli Uffici scolastici regionali a individuare enti o associazioni presso i quali lo studente potrà svolgere le attività riparative previste.

Organo di garanzia

Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso da parte degli studenti entro 15 giorni dalla loro emanazione ad una Commissione di garanzia composta dal Dirigente scolastico, 2 rappresentanti dei docenti, 2 rappresentanti dei genitori, 2 degli studenti, 2 rappresentante del personale ATA.

I rappresentanti dei docenti sono nominati dal Collegio dei Docenti, un rappresentante dei genitori dall'Assemblea dei Genitori degli studenti del biennio ed uno dall'Assemblea dei Genitori degli studenti del triennio, i rappresentanti degli Studenti dall'Assemblea degli studenti, i rappresentanti del personale ATA dall'Assemblea del personale ATA.

I componenti durano in carica due anni. In caso di dimissione o trasferimento o uscita dall'Istituzione scolastica di un componente si procede alla sostituzione mediante surroga.

Nel caso non sia possibile procedere alla surroga le competenti assemblee eleggeranno il proprio rappresentante che durerà in carica fino alla naturale scadenza dell'intero organo di garanzia.

La riunione dell'organo di garanzia è valida, in prima convocazione, con la partecipazione di almeno 2/3 (6 unità) dei suoi componenti. In seconda convocazione, con la partecipazione di almeno la metà dei componenti arrotondato all'unità successiva (5 unità). Il dirigente scolastico non può delegare ad altri docenti la partecipazione all'organo di garanzia.

L'organo di garanzia, decide, su richiesta degli studenti o di chiunque abbia interesse anche sui conflitti che sorgono all'interno della scuola in merito all'applicazione del presente regolamento.

Le deliberazioni dell'organo di garanzia sono assunte con la maggioranza dei presenti. Gli astenuti non concorrono alla determinazione della maggioranza.

L'organo di garanzia dovrà esprimersi nei successivi dieci giorni. Qualora l'organo di Garanzia non decida entro tale termine, la sanzione è da ritenersi confermata. È fatto salvo in ogni caso il diritto al ricorso all'Organo di Garanzia Regionale entro quindici giorni decorrenti dalla comunicazione dell'Organo di Garanzia dell'istituto o dallo spirare del termine di decisione ad esso attribuito. L'Organo di Garanzia Regionale si esprime entro 30 giorni.

GENITORI

I genitori sono i responsabili più diretti dell'educazione e dell'istruzione dei propri figli e pertanto hanno il dovere di condividere con la scuola tale importante compito.

Assemblee dei genitori

L'assemblea dei genitori può essere di Classe o di Istituto. È convocata con preavviso di almeno cinque giorni. L'assemblea è presieduta da un genitore eletto nel Consiglio di Classe. Il Presidente richiede per iscritto l'autorizzazione a tenere l'Assemblea e provvede, anche tramite gli insegnanti, a diramare gli avvisi di convocazione, contenenti l'ordine del giorno, alle famiglie.

La convocazione può essere richiesta:

- dal dirigente scolastico.
- dagli insegnanti;
- da un quinto delle famiglie degli alunni della classe.

La data e l'orario dello svolgimento sono preventivamente concordati con il Dirigente Scolastico. L'assemblea è valida qualunque sia il numero dei presenti.

Dei lavori dell'assemblea viene redatto succinto verbale, a cura di uno dei componenti. Copia del verbale viene inviata alla dirigenza.

Possono partecipare alle riunioni, con diritto di parola, il Dirigente Scolastico e gli insegnanti di classe.

Comitato dei Genitori

I rappresentanti dei genitori nei Consigli di Classe possono costituire un Comitato dei Genitori.

Comitato dei Genitori, costituito dai genitori eletti rappresentanti di classe e membri del Consiglio di Istituto, è l'organismo di raccordo organizzativo e funzionale fra la componente dei genitori e gli organismi della scuola.

Rapporti scuola-famiglie

Gli insegnanti sono disponibili ad incontri individuali tutte le volte che la situazione lo imponga o quando venga fatta esplicita richiesta in tal senso dalla famiglia. In questi casi si concorda, tramite il registro elettronico, per email, ovvero nell'ora di disposizione indicata dal docente. La scuola, in casi urgenti o per segnalare situazioni particolari, invierà alle famiglie degli studenti apposita convocazione.

Allo scopo di mantenere vivo e proficuo il rapporto tra le famiglie e la scuola, i genitori sono invitati ad utilizzare al massimo le occasioni di incontro partecipando alle Assemblee di Classe ed ai colloqui individuali con i docenti nelle occasioni di ricevimento. Sono gradite e possibili anche altre forme di collaborazione o proposte di riunioni suggerite dai genitori stessi.

Il dirigente scolastico, sulla base delle proposte degli Organi Collegiali, predispone il piano annuale dei rapporti con le famiglie, prevedendone le modalità operative di attuazione e i conseguenti impegni orari dei docenti. Oltre agli incontri scuola-famiglia programmati, in caso di effettiva necessità e compatibilmente con gli impegni, è possibile per i genitori prendere appuntamento con il coordinatore del Consiglio di Classe o con un singolo docente in orari diversi da quelli stabiliti.

Modifiche del regolamento di istituto

Eventuali proposte motivate di modifica del presente Regolamento, possono essere presentate dai docenti, dagli studenti e dai genitori all'apposita funzione strumentale per il PTOF o al dirigente scolastico attraverso i propri rappresentanti al Consiglio d'istituto.

Disposizioni finali

Per tutto quanto non previsto nel presente Regolamento generale d'istituto si rimanda alla normativa vigente in materia.

**A. SANZIONI DIVERSE DALL'ALLONTANAMENTO TEMPORANEO DALLA COMUNITÀ SCOLASTICA
(ART. 4 D.P.R. 249/98 modificato dal D.P.R. 235/07)**

DOVERI	MANCANZE DISCIPLINARI	SANZIONI	ORGANI/FIGURE COMPETENTI
Frequenza Regolare “Comportamenti individuali che non compromettano il regolare svolgimento delle attività didattiche garantite dal curriculum”	Assenze ingiustificate; assenze “strategiche” e/o reiterate; assenze di tipo collettivo; ritardi frequenti.	Richiamo verbale	Docente/docenti interessati
	Ritardi al rientro dall’intervallo; sosta all’esterno dell’aula durante il cambio dell’ora; assenza prolungata dalla classe quando si usufruisce del permesso di andare in bagno.	Annotazione sul registro	
Rispetto degli altri “Comportamenti individuali che non danneggino la morale altrui, che garantiscano l’armonioso svolgimento, che favoriscano le relazioni sociali”	Negligenza abituale nello studio; mancato svolgimento dei compiti da svolgere in classe e/o a casa.	Richiamo verbale	Docente/docenti interessati
	Indifferenza o rifiuto nei confronti delle attività svolte in classe.	Annotazione sul registro	
	Disturbo durante le lezioni.		
	Trascuratezza, disordine e dimenticanza riguardo al proprio materiale didattico: libri, quaderni etc...		
	Interventi inopportuni durante le lezioni.		
	Mancanza di rispetto del materiale altrui.		
	Atteggiamenti inadeguati all’ambiente scolastico.		
Rispetto dell’ambiente scolastico “Comportamenti che siano rispettosi delle regole di strutture e le attrezzature didattiche”	Consumo non autorizzato di cibi e/o bevande nel corso delle attività didattiche.	Richiamo verbale	Docente/docenti interessati
	Utilizzo improprio delle scale di emergenza, e/o di attrezzature di emergenza.	Annotazione sul registro	
	Sporcare/danneggiare l’ambiente scolastico (interno e/o esterno) con scritte, incisioni, abbandono di rifiuti etc...	Nota disciplinare sul registro	

Rispetto delle norme e regolamenti “Comportamenti che non violino le vigenti normative/regolamenti”	Utilizzo improprio del dispositivo cellulare/digitale durante il tempo scuola	Annotazione riportata sul registro al primo utilizzo Nota disciplinare riportata sul registro a partire dal secondo utilizzo	Docente/docenti interessati
---	---	---	-----------------------------

B. SANZIONI CHE COMPORTANO L'ALLONTANAMENTO DELLO STUDENTE DALLA COMUNITÀ SCOLASTICA PER UN PERIODO NON SUPERIORE A 15 GIORNI (ART. 4 comma 8 D.P.R. 249/98 modificato dal D.P.R. 235/07)

DOVERI	MANCANZE DISCIPLINARI	SANZIONI	ORGANI/FIGURE COMPETENTI
Rispetto degli altri “Comportamenti individuali che non danneggino la morale altrui, che garantiscano l'armonioso svolgimento, che favoriscano le relazioni sociali”	Reiterazioni delle mancanze contenute nella sezione precedente (All. A)	Nota disciplinare riportata sul registro	Docente/docenti interessati
	Comportamenti osceni, lancio di oggetti, insulti e linguaggio volgare e/o derisivo.	Sospensione con allontanamento temporaneo non superiore a 15 giorni dalla comunità scolastica	Dirigente Scolastico (il cui intervento avviene su segnalazione, redatta in forma di relazione, dal docente interessato)
	Atti di bullismo/cyberbullismo		Consiglio di Classe
	Violazioni delle norme da rispettare nei laboratori, in palestra, negli spazi attrezzati, per le quali si rimanda ai regolamenti specifici.	Risarcimento del danno Eventuale denuncia alle autorità competenti	
Rispetto delle norme di sicurezza che tutelano la salute “Comportamenti individuali che siano conformi alle norme sulla sicurezza propria e degli altri”	Fumare (anche sigarette elettroniche) all'interno dell'edificio scolastico o nelle aree esterne di pertinenza dell'istituto.	Nota disciplinare riportata sul registro Sospensione con allontanamento temporaneo non superiore a 15 giorni dalla comunità scolastica	Docente/docenti interessati Dirigente Scolastico (il cui intervento avviene su segnalazione, redatta in forma di relazione, dal docente interessato) Consiglio di Classe

		Risarcimento del danno Eventuale denuncia alle autorità competenti	
Rispetto dell'ambiente scolastico "Comportamenti individuali che siano conformi alle regole di convivenza e alla cura degli spazi comuni"	Danneggiamento di arredi, di strumenti e di oggetti di ogni altro tipo.	Nota disciplinare riportata sul registro	Docente/docenti interessati
	Danneggiamento degli spazi verdi all'interno e all'esterno della scuola.	Sospensione con allontanamento temporaneo non superiore a 15 giorni dalla comunità scolastica	Dirigente Scolastico (il cui intervento avviene su segnalazione, redatta in forma di relazione, dal docente interessato)
	Atti vandalici di ogni genere nelle aule, nei locali dell'istituto e negli spazi esterni di pertinenza.	Risarcimento del danno Eventuale denuncia alle autorità competenti	Consiglio di Classe
Rispetto delle norme e regolamenti "Comportamenti che non violino le vigenti normative/regolamenti"	Uso reiterato non autorizzato del dispositivo cellulare/digitale durante le attività scolastiche.	Nota disciplinare riportata sul registro e allontanamento temporaneo non inferiore a 3 giorni e fino a 15 giorni dalla comunità scolastica	Docente/docenti interessati
	Realizzazione di foto e video personali, audio registrazioni durante l'attività scolastica senza l'autorizzazione del docente e/o degli interessati che violino diritti e libertà fondamentali della persona, in particolare della loro immagine e dignità.	Sospensione con allontanamento temporaneo non superiore a 15 giorni dalla comunità scolastica Risarcimento del danno Eventuale denuncia alle autorità competenti	Dirigente Scolastico (il cui intervento avviene su segnalazione, redatta in forma di relazione, dal docente interessato) Consiglio di Classe

C. SANZIONI CHE COMPORTANO L'ALLONTANAMENTO TEMPORANEO DELLO STUDENTE DALLA COMUNITÀ SCOLASTICA PER UN PERIODO SUPERIORE A 15 GIORNI (ART. 4 comma 9 D.P.R. 249/98 modificato dal D.P.R. 235/07)

DOVERI	MANCANZE DISCIPLINARI	SANZIONI	ORGANI/FIGURE COMPETENTI
Rispetto degli altri “Comportamenti individuali che non danneggino la morale altrui, che garantiscano l’armonioso svolgimento, che favoriscano le relazioni sociali”	Reiterazioni delle mancanze contenute nella sezione precedente (All. B).	Nota disciplinare riportata sul registro	Docente/docenti interessati
	Comportamenti o parole che creano forte disagio e/o emarginazione. Uso di termini gravemente offensivi, che ledono la dignità altrui, gravi ingiurie e diffamazioni.	Sospensione con allontanamento temporaneo superiore a 15 giorni dalla comunità scolastica	Dirigente Scolastico (il cui intervento avviene su segnalazione, redatta in forma di relazione, dal docente interessato)
	Atti di bullismo/cyberbullismo.		
	Furti, vandalismo e/o azioni che mettono in pericolo l’incolumità altrui.	Risarcimento del danno	Consiglio d’Istituto
	Discriminazioni di carattere culturale etnico e religioso.	Eventuale denuncia alle autorità competenti	
	Uscita non autorizzata dall’edificio scolastico.		
	Istigazione all’illecito, falsificazione di documenti, furto di documenti e provocazione di risse		
Rispetto delle norme di sicurezza che tutelano la salute “Comportamenti individuali che siano conformi alle norme sulla sicurezza propria e degli altri”	Introduzione e uso nella scuola di alcolici e/o droghe e/o possesso di strumenti riconducibili all’uso di sostanze stupefacenti	Nota disciplinare riportata sul registro	Docente/docenti interessati
		Sospensione con allontanamento temporaneo superiore a 15 giorni dalla comunità scolastica Risarcimento del danno Eventuale denuncia alle autorità competenti	Dirigente Scolastico (il cui intervento avviene su segnalazione, redatta in forma di relazione, dal docente interessato) Consiglio d’Istituto

Rispetto delle norme e regolamenti “Comportamenti che non violino le vigenti normative/regolamenti”	Diffusione attraverso strumenti digitali di materiale audio, video e fotografico su qualsiasi mezzo di comunicazione senza espressa autorizzazione al fine di deridere la persona, la sua immagine e dignità.	Nota disciplinare riportata sul registro Sospensione con allontanamento temporaneo superiore a 15 giorni dalla comunità scolastica Risarcimento del danno Eventuale denuncia alle autorità competenti	Docente/docenti interessati Dirigente Scolastico (il cui intervento avviene su segnalazione, redatta in forma di relazione, dal docente interessato) Consiglio d'Istituto
---	---	--	---

D. SANZIONI CHE COMPORTANO L'ALLONTANAMENTO DELLO STUDENTE DALLA COMUNITÀ SCOLASTICA FINO AL TERMINE DELL'ANNO SCOLASTICO (art. 4 COMMA 9 bis D.P.R. 249/98 modificato dal D.P.R. 235/07)

DOVERI	MANCANZE DISCIPLINARI	SANZIONI	ORGANI/FIGURE COMPETENTI
Rispetto delle norme di sicurezza e che tutelano la Salute “Comportamenti che si configurano come reati penali”	Devono ricorrere situazioni di recidiva nei casi previsti dalla tabella precedente	Sospensione con allontanamento fino al termine dell'a.s. dalla comunità scolastica Risarcimento del danno Eventuale denuncia alle autorità competenti	Il dirigente, ascoltate le parti e accertata la veridicità della violazione mediante prove documentali e testimoniali, convoca l'Organo di disciplina (Consiglio di istituto) e notifica all'interessato l'avvio del procedimento sanzionatorio.
	Danneggiamento grave o distruzione di ambienti e/o strutture e/o attrezzature		
	Introduzione e uso nella Scuola di alcolici e/o droghe e/o possesso di strumenti riconducibili all'uso di sostanze stupefacenti		
	Furto di documenti ufficiali		
	Casi in cui non siano esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l'anno scolastico .		
	Tutte le infrazioni che si configurano come veri e propri reati.		

E. SANZIONI CHE COMPORTANO L'ESCLUSIONE DELLO STUDENTE DALLO SCRUTINIO FINALE O LA NON AMMISSIONE ALL'ESAME DI STATO CONCLUSIVO DEL CORSO DI STUDI (art. 4 COMMA 9 bis e 9 ter D.P.R. 249/98 modificato dal D.P.R. 235/07)

DOVERI	MANCANZE DISCIPLINARI	SANZIONI	ORGANI/FIGURE COMPETENTI
Rispetto delle norme di sicurezza e che tutelano la salute “Comportamenti che si configurano come reati penali”	Nei casi più gravi di quelli già indicati al punto D ed al ricorrere delle stesse condizioni ivi indicate	Esclusione da tutte le attività didattiche, dallo scrutinio finale con non ammissione all'esame di stato conclusivo Risarcimento del danno Denuncia alle autorità competenti	Il dirigente, ascoltate le parti e accertata la veridicità della violazione mediante prove documentali e testimoniali, convoca l'Organo di disciplina (Consiglio di istituto) e notifica all'interessato l'avvio del procedimento sanzionatorio.